



COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 06.03.1995

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI:

C.C. N. 92 DEL 24.10.1995

C.C. N. 18 DEL 21.02.1996

C.C. N. 29 DEL 19.05.1998)

SOMMARIO

Art. 1 Istituzione della tassa

Art. 1 Bis

Art. 2 Servizio di nettezza urbana

Art. 3 Contenuto del Regolamento

Art. 4 Il funzionario responsabile

Art. 5 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

Art. 6 Parti comuni del condominio

Art. 7 Esclusioni dalla tassa

Art. 8 Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

Art. 9 Riduzioni delle tariffe

Art. 10 Agevolazioni speciali

Art. 11 Commisurazione della tassa

Art. 12 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 13 Classi di contribuenza

Art. 14 Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 15 Denunce

Art. 16 Decorrenza della tassa

Art. 17 Mezzi di controllo

Art. 18 Sanzioni

Art. 19 Accertamento, riscossione e contenzioso

Art. 20 Disposizioni transitorie e finali.

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. I rifiuti speciali sono quelli indicati nell'allegata tabella A che fa parte integrante del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti.

ART. 1 BIS

Ai fini delle determinazioni del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 10% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 2
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che si rilevano ai fini della applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 3
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati per l'applicazione del tributo.

ART. 4
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Della suddetta nomina è data comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla designazione.

ART. 5
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dal citato decreto Legislativo 507/93 Capo III.
2. Per gli alloggi ammobiliati affittati in modo saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Il Comune quale ente impositore non è soggetto passivo del tributo per i locali ed aree adibite ad ufficio e servizi comunali.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 6 PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 7, comma 2, punto c) del presente regolamento.
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 507/1993, aumenta la superficie dichiarata da ciascun occupante di una quota come in appresso:
 - aumento del 5% agli alloggi in edifici sino a 4 condomini;
 - aumento del 3% agli alloggi in edifici sino a 8 condomini;
 - aumento del 2% agli alloggi in edifici oltre a 8 condomini.

ART. 7 ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifero, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs 507/1993.
 - d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tal circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio od immobile;
 - g) Balconi e terrazze scoperte;
 - h) Edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché locali strettamente connessi all'attività del culto.
3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
4. Fermo restando quanto disposto al successivo art. 8 nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove per caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma di leggi vigenti.
6. La mancata indicazione della causa di esclusione nella denuncia comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che può tuttavia produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo a far tempo dal verificarsi della causa di esclusione stessa.

ART. 8
LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. A norma dell'art. 66, del D.Lgs 507/1993 le superfici sottoindicate sono tassate in misura ridotta come segue:
 - a) sono computate al 50% le superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'art. 13 del presente Regolamento, diverse da quelle di cui alla lettera b);
 - b) sono computate al 25% le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, contestualmente alla produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
AUTOCARROZZERIE	35%
AUTOFFICINE RIPARAZIONE VEICOLI	30%
AUTOFFICINE ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LABORATORI DENTISTICI, RADIOLOGICI, ODONTOTECNICI E DI ANALISI	10%
LAVANDERIE	20%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI, VETRERIE, XEROGRAFIE	20%
CARPENTERIE E LAVORAZIONE FERRO	40%
LABORATORI FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFICI	20%
AZIENDE AGRICOLE PER I LOCALI OVE AVVENGONO LE TRASFORMAZIONI DEI PRODOTTI	30%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originale, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo; è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6, del D.Lgs 507/1993.

ART. 9
RIDUZIONE DELLE TARIFFE

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: **30%**
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: **15%**
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: **30%**

- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **30%**
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale: **30%**
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs 507/1993: **25%**
- 2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
 - 3. Le predette riduzioni sono applicate a partire dall'anno successivo a quello della denuncia; è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6, del D. Lgs 507/1993.
 - 4. Più riduzioni della tassa previste dal presente Regolamento riconducibili a medesimi locali e aree scoperte sono cumulabili fino al limite massimo del **60%** del tributo dovuto.

ART. 10 **AGEVOLAZIONI SPECIALI**

- 1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale o parziale limitatamente alle abitazioni occupate da persone in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate attestata dal settore servizi sociali.
 - b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni senza fine di lucro specificatamente destinati a finalità di rilievo sociale e culturale.
- 2. L'esenzione è concessa dalla Giunta su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto ed è applicata a partire dall'anno successivo a quello della denuncia.
Il Comune può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.
L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.
In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/1993.
- 3. Le esenzioni suddette sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 11 **COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

- 1) La tassa, a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento, determinato a norma dell'art. 61 del predetto Decreto Legislativo.
- 2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 3) Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio e al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 12

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. n. 915/1982).
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso alla abitazione ed al fabbricato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area perimetrata di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi devono assicurare o delle frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura pari al 40 % della tariffa, a norma del comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.
4. Le condizioni previste al precedente comma 3 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazioni di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.
Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, sempre che ne sia stata verificata la sussistenza attraverso idonei accertamenti da parte del funzionario responsabile, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un terzo e la frequenza di raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
6. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri di mancato o irregolare svolgimento del servizio.

ART. 13

CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Ai sensi dell'art. 79 comma 2 del D.Lgs 507/1993, fino al 31.12.1995, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento.

CLASSE I *Locali delle abitazioni private.*

CLASSE II *Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie.*

CLASSE III *Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati.*

CLASSE IV *Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi.*

CLASSE V *Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni.*

CLASSE VI *Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla classe III.*

CLASSE VII *Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura.*

CLASSE VIII *Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.*

CLASSE IX *Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e VI e delle rivendite di giornali.*

CLASSE X *Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi lotto.*

CLASSE XI *Locali degli stabilimenti industriali ove di regola si producono "rifiuti urbani", dei laboratori e delle botteghe artigianali.*

CLASSE XII *Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione, degli esercizi commerciali.*

CLASSE XIII *Locali dei teatri e dei cinematografi*

CLASSE XIV *Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o delle istituzioni di natura esclusivamente religiosa, cultura, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri.*

CLASSE XV *Aree dei campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi.*

CLASSE XVI *Altre aree scoperte ad uso privato.*

Per i locali od aree eventualmente adibite ad altri usi si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

2. A decorrere all'1.1.1996, in applicazione del disposto dell'art. 68 comma 2 del D.Lgs 507/1993, i locali e le aree tassabili sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, casa di vacanza, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) attività terziarie e direzionali diverse dalla quelle relative alle precedenti categorie
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

La determinazione delle tariffe, commisurate alle reali qualità e quantità di rifiuti solidi urbani ed assimilati ordinariamente prodotti, per unità di superficie di locale od area di ogni attività o gruppo di attività assoggettata alla tassa impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa stessa e per la rideterminazione negli anni futuri delle tariffe (art. 79, comma 2, del D.Lgs 507/93).

- 1) Pertanto si specificano le seguenti definizioni:

COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (qi) che si esprime in Kg/mq./anno e si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria dell'attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (qm) che si esprime in kg/mq/anno e rappresenta il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati, ai fini della tassa iscritta nei ruoli.

INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (Ips) per indice di produttività specifica, proprio dell'attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica così come sopra definiti (qi/qm). E' un numero puro.

INDICE DI QUALITA' SPECIFICA (Iqs) che definisce un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) producibili dalle attività delle diverse classi di contribuenza ed il costo medio per unità di rifiuti raccolto. E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

COSTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO (C) dove per costo del servizio si intende costo complessivo di gestione rilevato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 507/93 rapportato alla percentuale di copertura del costo prescelto. Si esprime in L/anno.

SUPERFICIE TOTALE (St) si esprime in mq. e rappresenta la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli.

TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE (o Costo medio generale netto per unità di superficie) (tm) e si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali, delle aree accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in £./mq./anno.

2) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA.

I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa si determinano attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuato su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento oppure attraverso statistiche fornite da organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti od istituti di ricerca.

3)- MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA.

La formazione delle categorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto. Ciascuna delle "i" classi di contribuenza, così individuate è caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (qi) (kg/mq/anno);
- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica Ipsi dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (qi) ed il coefficiente medio di produttività specifica (qm);
- c) da un proprio valore dell'indice di qualità specifica (Iqsi);

Dopo aver determinato, per ogni categoria contributiva i propri valori si determinano le tariffe unitarie utilizzando la seguente formula:

$$Tu = Ips. \times Iqs. \times tm.$$

4) - Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi :

- a) rideterminazione annuale della tariffa media (trm) nella base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli.
- b) rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula sopra riportata.

5) - I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione. La frequenza di tale controllo dovrà essere almeno quadriennale e le modalità di accertamento saranno analoghe a quella di cui al punto 2.

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riaggregazione in categoria e/o sottocategoria diversa ma, alla luce dei nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.

ART. 14
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolta con il pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, l'obbligo di denuncia è assolto con il versamento diretto senza la compilazione del modulo di cui al comma 4.
6. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

ART. 15
DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro il termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare , entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condomino e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, il relativo scopo sociale od istituzionale, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione e occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza.
 - g) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 16
DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs 507/1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e della aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributari comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Le variazioni consequenziali al verificarsi, nel corso dell'anno, di modificazioni delle condizioni di tassabilità diverse da quelle previste agli artt. 8 e 9 del presente regolamento, hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
6. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi, dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
7. In merito agli altri rimborsi si rimanda a quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs 507/1993.

ART. 17
MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 18
SANZIONI

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs n. 507/1993.
2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs 507/1993, nonché per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la pena pecuniaria da Euro venticinque/82 a Euro settantasette/47, con l'osservanza delle norme contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689.

ART. 19
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs 507/1993.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria, o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ART. 20
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli art. 79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.
2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, sarà inviato entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze a norma del comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs n. 507/1993.

Tabella A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97;
2. Rifiuti di carta, cartone e similari;
3. Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
4. Imballaggi primari;
5. Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
6. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
7. Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets,
8. Accoppiati di carta plastificata; carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
9. Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
10. Paglia e prodotti di paglia;
11. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
12. Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
13. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
14. Feltri e tessuti non tessuti;
15. Pelli e simil-pelle;
16. Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
17. Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
18. Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
19. Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
20. Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
21. Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
22. Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
23. Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
24. Nastri abrasivi;
25. Cavi e materiale elettrico in genere;
26. Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
27. Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
28. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
29. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
30. Accessori per l'informatica.